



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 396

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di lunedì 10 febbraio 2025

INDICE

Commissioni permanenti

1^a - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione:

<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (notturna)</i>	»	18

Commissioni bicamerali di inchiesta

Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere:

<i>Plenaria</i>	<i>Pag.</i>	24
---------------------------	-------------	----

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-UDC-Noi Moderati (Noi con l'Italia, Coraggio Italia, Italia al Centro)-MAIE-Centro Popolare: Cd'I-UDC-NM (NcI-CI-laC)-MAIE-CP; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.

1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione)

Lunedì 10 febbraio 2025

Plenaria

278^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 18,10.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 4 febbraio.

Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 3.7, 3.173 e 5.0.9 sono stati riformulati in testi 2 (pubblicati in allegato). Sono stati inoltre presentati gli emendamenti dei relatori 1.1000, 3.0.1000, 4.1000, 5.1000, 8.1000, 11.1000, 17.0.1000, 19.1000, 19.1001 e 19.0.1000 (pubblicati in allegato), nonché il subemendamento 8.1000/1, pubblicato in allegato, mentre l'emendamento 3.40 è stato ritirato. Gli emendamenti 12.57 e 3.166 sono stati ritirati e trasformati rispettivamente negli ordini del giorno G/1337/15/1 e G/1337/16/1, pubblicati in allegato.

Dopo aver ricapitolato lo stato dell'*iter* del provvedimento, sollecita quindi una riflessione sull'organizzazione del prosieguo dell'esame.

Il senatore MANCA (PD-IDP) rileva la mancanza di informazioni relativamente all'impatto finanziario degli ultimi emendamenti dei rela-

tori, con particolare riguardo alla proposta 3.0.1000, tanto più considerato che il Governo non si è ancora espresso riguardo le proposte emendative precedentemente presentate.

Si pone inoltre il rischio di un atteggiamento di favore verso condotte caratterizzate da scarsa lealtà fiscale, mentre sono trascurate le esigenze dei lavoratori del settore della moda. Risulta frustrato l'atteggiamento collaborativo finora tenuto dall'opposizione e si pone di conseguenza la necessità di un confronto immediato con il Governo.

A parere del senatore PARRINI (*PD-IDP*), la presentazione di emendamenti volti a favorire l'evasione fiscale altera la natura del provvedimento, minando le basi del confronto costruttivo che ha finora caratterizzato lo svolgimento dell'esame. Suscita inoltre perplessità la volontà di proporre misure onerose mentre risultano mancanti le risorse necessarie a sostenere diversi settori economici.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) lamenta il ritardo da parte del Governo nella valutazione degli emendamenti e rileva che la presentazione dei nuovi emendamenti dei relatori è di ostacolo al dialogo, al punto da poter indurre l'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento costruttivo finora dimostrato.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) rileva che le forze di opposizione hanno segnalato emendamenti non onerosi per senso di responsabilità, mentre la presentazione di nuove proposte volte ad avvantaggiare l'evasione fiscale, per ragioni interne alla maggioranza, costituisce un'evidente forzatura.

Il PRESIDENTE dà atto all'opposizione di avere agito con spirito costruttivo e invita a un impegno comune ai fini di una conclusione positiva dell'esame.

Il relatore OCCHIUTO (*FI-BP-PPE*) nega la sussistenza dell'intento di introdurre premialità per l'evasione fiscale. Si è posta piuttosto l'esigenza di tenere conto di situazioni di difficoltà oggettiva a onorare i debiti tributari. Le misure proposte possono peraltro comportare un aumento di gettito. Concorda poi sull'urgenza di un impegno volto a individuare soluzioni condivise a beneficio del settore della moda.

La senatrice FREGOLENT (*IV-C-RE*) fa presente che la sua parte politica non ha chiusure preconcrete nei confronti di misure mirate alle situazioni di difficoltà oggettiva di imprese e operatori economici. Tuttavia, la presentazione dei nuovi emendamenti non può che comportare un ripensamento della scelta di segnalare solamente emendamenti non onerosi.

Il PRESIDENTE specifica che non vi è mai stata alcuna preclusione nei confronti della segnalazione di emendamenti recanti oneri, posto che comunque un elevato impatto finanziario delle proposte ne riduce la possibilità di accoglimento. La questione del settore della moda implica peraltro l'individuazione di risorse specifiche.

Alla luce degli interventi svolti, reputa opportuno aggiornare i lavori all'odierna seduta notturna, già convocata alle ore 20.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**

G/1337/15/1 (già em. 12.57)

PUCCIARELLI, MINASI, TOSATO, SPELGATTI

La Commissione,

in sede di esame del disegno di legge 1337 di conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

premesso che:

il decreto-legge in conversione reca numerose disposizioni urgenti in materia di termini normativi in scadenza;

l'articolo 12 reca disposizioni in tema di proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a prevedere il differimento al 30 giugno 2025 dei termini per la presentazione della domanda di accredito dei contributi figurativi, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e di cui all'articolo 38, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, relativamente agli anni dal 2020 al 2023.

G/1337/16/1 (già em. 3.166)

MINASI, TOSATO, SPELGATTI

Il Senato,

premesso che:

l'articolo 3 contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

premessò altresì che:

l'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, istituisce, per l'anno 2024, un credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti (acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di beni strumentali quali macchinari, impianti e attrezzature varie; acquisto terreni; acquisizione, realizzazione o ampliamento di immobili strumentali agli investimenti) destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise;

il comma 3 disciplina i settori economici esclusi dall'agevolazione, escludendone altresì le imprese in stato di liquidazione, scioglimento o difficoltà, mentre il comma 4 del medesimo articolo circoscrive l'agevolazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, nel limite massimo per ciascun progetto di investimento di 100 milioni di euro. L'agevolazione è altresì condizionata all'entrata in funzione dei beni oggetto della stessa entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto, nonché alla loro permanenza e funzionalità presso la struttura produttiva che ha avuto accesso all'agevolazione. Il credito d'imposta è soggetto all'ulteriore condizione del mantenimento dell'attività nelle aree d'impianto ubicate nelle zone assistite da parte delle imprese beneficiare per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento, nonché al limite di spesa complessivo determinato al comma 6 del medesimo articolo 16;

non si ravvisano, in norma primaria, ulteriori condizionalità strettamente connesse alla tipologia o al momento della realizzazione dell'investimento agevolabile;

il decreto ministeriale 17 maggio 2024, recante le modalità di accesso al credito d'imposta per investimenti nella ZES unica, nonché i criteri e modalità di applicazione e di fruizione del beneficio e dei relativi controlli, definisce oggetto e soggetti beneficiari del credito, confermando il perimetro già tracciato dalla norma primaria. L'articolo 3, nella determinazione degli investimenti ammissibili, conferma la finestra temporale del 1° gennaio-15 novembre 2024, escludendo i beni autonomamente destinati alla vendita, quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, nonché i materiali di consumo. Sono altresì esclusi i beni oggetto di acquisizioni avvenute tra soggetti tra i quali sussistano rapporti di controllo o di collegamento, così come i progetti di investimento il cui costo complessivo sia inferiore a 200.000 euro. Con particolare riferimento alla determinazione del momento in cui gli investimenti si considerano effettuati, il comma 4 dell'articolo 3, richiama gli articoli 109, commi 1 e 2, e 110 del TUIR, e dunque, per il caso delle spese di acquisto di beni mobili, alla data di consegna. L'articolo 5 del medesimo decreto ministeriale disciplina la procedura di accesso al credito d'imposta, attraverso l'invio, da parte dei soggetti inte-

ressati, di una comunicazione all’Agenzia delle entrate, dal 12 giugno al 12 luglio 2024, che indichi le spese sostenute dal 1° gennaio e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2024. Con l’articolo 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, è stato poi previsto l’onere, per i soggetti interessati, di inviare comunicazione integrativa dal 18 novembre al 2 dicembre 2024, attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti da agevolare, anche ulteriori o di importo superiore rispetto a quanto dichiarato nella « comunicazione originaria » (modifica introdotta con decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155);

i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello di comunicazione (ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del decreto ministeriale 17 maggio 2024, e dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 113 del 2024), dell’11 giugno 2024 (relativamente alla comunicazione originaria) e del 09.09.2024 (relativamente alla comunicazione integrativa), contengono, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio, fra l’altro, la dichiarazione che gli investimenti per i quali l’impresa intende fruire del credito d’imposta non sono stati oggetto dell’assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell’entrata in vigore del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (lettera h)), pur essendo, tale condizione, non desumibile da alcuna delle norme primarie sottese al provvedimento, e che appare non priva di criticità, in particolare derivanti dal passaggio dal regime del credito d’imposta ZES al regime del credito d’imposta ZES unica;

il credito d’imposta ZES unica così disciplinato ha infatti sostituito, di fatto e di diritto, l’impianto agevolativo da ultimo disciplinato dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123. In particolare, l’articolo 22 del decreto-legge n. 124 del 2023, ha soppresso, a decorrere del 1° gennaio 2024, il sistema dei crediti d’imposta riconosciuti agli investimenti effettuati nelle Zone Economiche Speciali, introdotto dell’articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successivamente modificato e integrato con diversi interventi normativi. Il modello dichiarativo relativo alla richiesta di accesso ai predetti crediti d’imposta conteneva, anch’esso, nella sezione dedicata alla dichiarazione sostitutiva unica, l’esclusione dal beneficio degli investimenti per i quali l’impresa avesse assunto impegni giuridicamente vincolanti prima dell’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

se però la *ratio* dell’individuazione del *dies a quo* è facilmente comprensibile per le agevolazioni ora soppresse, e cioè escludere dall’agevolazione gli investimenti già programmati in assenza di qualsivoglia strumento fiscale incentivante, la stessa esclusione, riferita agli investimenti per i quali siano stati assunti impegni giuridicamente vincolanti precedentemente all’introduzione del credito d’imposta ZES unica, ha come unico effetto quello di escludere sia dal vecchio regime agevolativo, in quanto soppresso, sia dal nuovo regime agevolativo, che al primo si sostituisce, pare, con soluzione di continuità, tutti quegli investimenti che

siano stati pianificati, programmati, avviati, alla luce del vecchio quadro normativo, attraverso l'assunzione di impegni all'acquisto, ma che si siano realizzati, attraverso la consegna del bene oggetto dell'investimento, nel 2024;

considerato che:

l'articolo 1, comma 485, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di garantire continuità alle misure agevolative, proroga, anche per l'anno 2025, il credito d'imposta di cui al citato articolo 16 del decreto-legge n. 124 del 2023, al tal fine stanziando 2.200 milioni di euro per il medesimo 2025,

impegna il Governo

a garantire certezza del quadro normativo costruito negli anni per incentivare gli investimenti nei territori rientranti nella ZES unica, e continuità delle misure agevolative ad essi finalizzate, senza soluzione di continuità, consentendo che a tali misure abbiano accesso anche gli investimenti pianificati, programmati, avviati attraverso l'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 124 del 2023.

Art. 1.

1.1000

I RELATORI

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

« *a-bis*) Al comma 10-*bis* è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma si applica anche al personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18» ».

Art. 3.

3.7 (testo2)

DURNWALDER, PATTON

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

« *2-bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 118-*bis* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 si applicano alle società di *leasing* a decorrere dal 1° gennaio 2026. ».

3.173 (testo 2)

GARAVAGLIA, BERGESIO, TOSATO, SPELGATTI

Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

« 14-bis. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 31 dicembre 2025.

14-ter. Dopo l'articolo 135-undecies.1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

“Art. 135-undecies.2.

(Soglia per la partecipazione alla discussione in assemblea)

1. Con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti, l'organo di amministrazione può stabilire una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore all'uno per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, cui subordinare la partecipazione nella discussione in assemblea, ivi incluso il diritto di porre domande e presentare proposte di deliberazione, fermo restando per tutti gli azionisti il diritto di porre domande prima dell'assemblea ai sensi dell'articolo 127-ter del presente decreto. Dell'introduzione della soglia è data evidenza nell'avviso di convocazione dell'assemblea.” ».

3.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 3-bis.**

(Riammissione alla definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e altri differimenti in materia di dichiarazioni fiscali)

1. Relativamente ai debiti compresi in dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 1, comma 235, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i debitori che alla data del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell'inefficacia della relativa definizione a seguito del mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle somme da corrispondere per effetto dell'adesione alla stessa definizione, possono essere riammessi alla medesima rendendo, entro il 30 aprile 2025, la dichiarazione prevista dallo stesso comma 235 dell'articolo 1 della citata legge n. 197 del 2022. La

dichiarazione è resa con le modalità, esclusivamente telematiche, che l'agente della riscossione pubblica nel proprio sito *internet* entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di cui al comma 2, lettera *b*), n. 2).

2. In tal caso, si applicano, con le seguenti deroghe, le disposizioni dell'articolo 1, commi 231, 232, 233, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251 e 252 della legge n. 197 del 2022:

a) la dichiarazione resa ai sensi del comma 1 può essere modificata, relativamente ai soli debiti di cui allo stesso comma 1, entro la stessa data del 30 aprile 2025;

b) il pagamento delle somme di cui all'articolo 1, comma 231, della legge n. 197 del 2022, sulle quali sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento annuo a decorrere dal 1° novembre 2023, è effettuato alternativamente:

1) in unica soluzione, entro il 31 luglio 2025;

2) nel numero massimo di dieci rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027;

c) l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, sono comunicati dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025;

d) gli effetti di cui alla lettera *a*) del comma 243 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022 si determinano alla data del 31 luglio 2025.

3. Per l'anno 2025, i termini per l'approvazione e la disponibilità in formato elettronico dei modelli di dichiarazione concernenti le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle relative istruzioni e specifiche tecniche, di cui agli articoli 1, comma 1, e 2, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono rinviati al 17 marzo 2025.

4. Per l'anno 2025, la data a partire dalla quale possono essere presentate le dichiarazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è rinviata al 30 aprile 2025.

5. Per l'anno 2025, i programmi informatici di ausilio alla compilazione e alla trasmissione dei dati relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e quelli necessari per l'elaborazione della proposta di concordato preventivo bien-

nale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono resi disponibili entro il 30 aprile 2025.

6. Il termine di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, previsto per aderire alla proposta di concordato preventivo biennale relativa ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 31 dicembre 2026, è rinviato al 30 settembre 2025 ovvero all'ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. ».

Art. 4.

4.1000

I RELATORI

Al comma 6, sostituire le parole: « 30 aprile 2025 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Art. 5.

5.1000

I RELATORI

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. La valorizzazione dei docenti impegnati nelle attività di *tutor*, orientamento, coordinamento e sostegno della ricerca educativo-didattica e valutativa, funzionali ai processi di innovazione e al miglioramento dei livelli di apprendimento, è prorogata all'anno scolastico 2025-2026. Per la finalità di cui al primo periodo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 561, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 565, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 ».

5.0.9 (testo 2)

TURCO, CATALDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 5-bis.

(Proroga di termini in materia di ricerca)

1. Al fine di assicurare l'operatività della fondazione "Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo Sviluppo Sostenibile", all'articolo 1, comma 732, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: "per ciascuno degli anni 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. ».

Art. 8.**8.1000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 8.1000, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le parole da: "l'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria" fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: "interventi di aiuto e assistenza umanitaria in aree di crisi". ».

8.1000

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, le parole: "negli anni 2022, 2023 e 2024" sono sostituite dalle seguenti: "negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025" ».

Art. 11.**11.1000**

I RELATORI

All'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 ».

Art. 13.**13.5 (testo 2)**

MARTELLA, MISIANI, PARRINI

Al comma 1, sostituire le parole: « entro il 31 marzo 2025 » con le seguenti: « entro il 31 dicembre 2025 », e dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

« 1-bis. Le agevolazioni e le esenzioni previste per la Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono prorogate per l'annualità 2025, per un importo non inferiore a quanto previsto negli anni 2021,2022, 2023 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

1-ter. Le esenzioni fiscali e contributive di cui all'articolo articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, già riconosciute alle imprese beneficiarie e non ancora interamente fruiti per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023 sono estese anche al periodo d'imposta 2025. ».

Art. 17.**17.0.1000**

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« **Art. 17-bis.**

(Misure per l'innovazione digitale dell'editoria)

1. Il contributo di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28

giugno 2019, n. 58, è riconosciuto alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ».

Art. 19.

19.1000

I RELATORI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

« 1-bis. Per le imprese della pesca e dell'acquacoltura, il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 è prorogato al 31 dicembre 2025 ».

19.1001

I RELATORI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. All'articolo 1, comma 343 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: “per il biennio 2023-2024” sono sostituite dalle seguenti: “per il triennio 2023-2025” ».

19.0.1000

I RELATORI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 19-bis.

(Disposizioni concernenti termini in materia di disabilità)

1. A decorrere dalla data del 30 settembre 2025, le attività di sperimentazione di cui all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3

maggio 2024, n. 62, e disciplinate dall'articolo 32 dello stesso decreto, si svolgono anche nei territori, a livello provinciale, di seguito individuati:

- a) Alessandria;
- b) Bari;
- c) Genova;
- d) Isernia;
- e) Macerata;
- f) Matera;
- g) Palermo;
- h) Teramo;
- i) Vicenza;
- j) Province autonome di Trento e Bolzano.

2. Al decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 9, comma 1, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

b) all'articolo 12, comma 1, le parole: "30 novembre 2025" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2026";

c) all'articolo 33, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi".

d) all'articolo 35, commi 1, 2 e 3, le parole: "31 dicembre 2025" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2026", e al comma 4, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

e) all'articolo 39, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027";

f) all'articolo 40, comma 2, le parole: "1° gennaio 2026" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2027".

3. Nelle more dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62, e fermo restando quanto previsto dal regolamento di cui al comma 7-bis dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024 n. 106, nei territori individuati dal comma 1 del presente articolo, nonché nei territori individuati dall'articolo 9, comma 1, del citato decreto-legge n. 71, con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con l'Autorità politica delegata in ma-

teria di disabilità e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabiliti i criteri per l'accertamento della disabilità connessa all'artrite reumatoide, alle cardiopatie, alle broncopatie e alle malattie oncologiche, tenendo conto delle differenze di sesso e di età e nel rispetto dei principi e criteri di cui al citato articolo 12 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n. 62.

4. Al fine di garantire il supporto al Ministro per le disabilità e al Dipartimento per le politiche a favore delle persone con disabilità, sullo stato di attuazione della riforma in materia di disabilità, ivi compresa la fase sperimentale di cui al comma 1, con connessa attività di affiancamento e assistenza ai territori coinvolti nell'attuazione della riforma, sull'attuazione del Piano di azione triennale, di cui all'articolo 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, sull'attuazione della direttiva (UE) 2024/2841, che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, nonché sulla gestione dei rapporti con l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità, l'operatività della Segreteria tecnica, quale struttura di missione ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è fissata al 31 dicembre 2027. Per le finalità di cui al presente comma sono stanziati euro 900.000 per l'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. »

Plenaria**279^a Seduta (notturna)***Presidenza del Presidente*
BALBONI

Intervengono il ministro per i rapporti con il Parlamento Ciriani e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giuseppina Castiello.

La seduta inizia alle ore 20,10.

IN SEDE REFERENTE

(1337) Conversione in legge del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di oggi.

Il PRESIDENTE, dopo aver comunicato che, alla scadenza delle ore 19 di oggi, sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti dei relatori 3.0.1000 e 11.1000, pubblicati in allegato, avverte che, attraverso interlocuzioni informali con i Gruppi, sono stati svolti approfondimenti su diversi emendamenti, per alcuni dei quali è ancora necessaria un'istruttoria.

Altresì, i Gruppi di opposizione hanno sollevato una questione di carattere pregiudiziale riguardante l'emendamento dei relatori 3.0.1000, chiedendone formalmente il ritiro.

Il ministro CIRIANI si riserva una valutazione sull'emendamento dei relatori 3.0.1000, ai fini dell'espressione del parere del Governo.

Fa tuttavia presente come il tema della riapertura dei termini per la definizione agevolata di carichi tributari fosse già contenuta in diversi emendamenti di iniziativa parlamentare.

Il senatore MAGNI (*Misto-AVS*) e il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolineano come l'emendamento 3.0.1000 abbia una portata normativa tale da richiedere l'acquisizione di una relazione tecnica positivamente verificata, ferma restando comunque la richiesta di ritiro di tale emendamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DI SEDUTA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta antimeridiana di domani, martedì 11 febbraio, già convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 12.

Restano confermate le sedute delle ore 14 e delle ore 20.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 20,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1337**Art. 3.****3.0.1000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/2

TURCO, MAIORINO

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/3

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere i commi 1 e 2.

3.0.1000/4

MUSOLINO

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », comma 2, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:

« 2) nel numero massimo di venti rate consecutive, di pari ammontare, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025, le successive sedici, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31

luglio e il 30 novembre degli anni 2026, 2027, 2028 e 2029, e le ultime due il 28 febbraio e il 31 maggio 2030 ».

3.0.1000/5

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere il comma 4.

3.0.1000/6

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere il comma 5.

3.0.1000/7

TAJANI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere il comma 6.

3.0.1000/8

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere il comma 6.

3.0.1000/9

TURCO, MAIORINO

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », sopprimere il comma 6.

3.0.1000/10

SENSI, MANCA

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al quinto periodo le parole: “di 9,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 8,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 9 milioni di euro per l'anno 2027” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027” ».

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2025, di 1,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 1 milione di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3.0.1000/11

MALPEZZI

All'emendamento 3.0.1000, capoverso « Art. 3-bis », dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. All'articolo 1, comma 678, primo periodo della legge 27 dicembre 2017, n. 205 dopo le parole: “canoni di locazione da corrispondere all'INAIL” sono inserire le seguenti: “per gli interventi di edilizia scolastica realizzati direttamente dall'INAIL e inseriti nel predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri” ».

Art. 11.**11.1000/1**

DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA, MAGNI

All'emendamento 11.1000, capoverso « 2-bis » sostituire le parole: « 1° gennaio 2026 » con le seguenti parole: « 1° giugno 2025 ».

11.1000

I RELATORI

All'articolo 11, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

« 2-bis. Il termine del 1° gennaio 2025 di cui all'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è prorogato, limitatamente ai fasci di frutti di olio di palma vuoti e agli acidi grassi derivanti dal trattamento dei frutti di palma da olio (PFAD), al 1° gennaio 2026 ».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma
di violenza di genere**

Lunedì 10 febbraio 2025

Plenaria

Presidenza del Presidente
SEMENZATO

La seduta inizia alle ore 14,30.

Audizione di Paolo Reale, esperto di informatica forense

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione odierna avrà luogo in seduta segreta.

La Commissione prende atto.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

Audizione di Pier Carlo Montali, amministratore delegato della start up « Security Watch Srl » e ideatore del dispositivo WinLet

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, dà il benvenuto al dottor Montali, che è accompagnato dalla dottoressa Francesca Fava.

Avverte quindi che, come convenuto in Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, l'audizione odierna avrà luogo in seduta segreta.

La Commissione prende atto.

(I lavori proseguono in seduta segreta, indi riprendono in seduta pubblica).

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,05, riprende alle ore 16,10.

Audizione della Dottoressa Anna Italia, ricercatrice del CENSIS

(Svolgimento e conclusione)

Sulla pubblicità dei lavori

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, sia a richiesta degli auditi che dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Anna ITALIA, *ricercatrice del CENSIS*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, e la senatrice Elena LEONARDI (*FDI*).

Anna ITALIA, *ricercatrice del CENSIS*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, riprende alle ore 17.

Audizione di Leonardo Malatacca, Coordinamento Donne CISL, Giorgia Fattinnanzi, responsabile CGIL Nazionale delle politiche di contrasto alla violenza e alle molestie di genere, Alessandra Menelao, responsabile nazionale dei Centri di Ascolto UIL Mobbing e Stalking contro tutte le violenze, e Maddalena Imperiali, Segretaria Confederale UGL

(Svolgimento e conclusione)

Martina SEMENZATO, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Ricorda che la seduta si svolge nelle forme dell'audizione libera ed è aperta alla partecipazione da remoto dei componenti della Commissione. Ricorda, inoltre, che i lavori potranno proseguire in forma segreta, a richiesta sia degli auditi sia dei commissari, sospendendosi in tal caso la partecipazione da remoto e la trasmissione sulla *web-tv*.

Introduce quindi l'audizione.

Giorgia FATTINNANZI, *responsabile CGIL Nazionale delle politiche di contrasto alla violenza e alle molestie di genere*, Alessandra MENELAO, *responsabile nazionale dei Centri di Ascolto UIL Mobbing e Stalking contro tutte le violenze*, e Leonardo MALATACCA, *Coordinamento Donne CISL*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, la deputata Valentina GHIO (*PD-IDP*), nonché il senatore Filippo SENSI (*PD-IDP*).

Giorgia FATTINNANZI, *responsabile CGIL Nazionale delle politiche di contrasto alla violenza e alle molestie di genere*, Alessandra MENELAO, *responsabile nazionale dei Centri di Ascolto UIL Mobbing e Stalking contro tutte le violenze*, e Leonardo MALATACCA, *Coordinamento Donne CISL*, rispondono ai quesiti posti e forniscono ulteriori precisazioni.

Maddalena IMPERIALI, *Segretaria Confederale UGL*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'inchiesta.

Interviene, per porre quesiti e svolgere proprie considerazioni, Martina SEMENZATO, *presidente*, cui risponde Maddalena IMPERIALI, *Segretaria Confederale UGL*.

Martina SEMENZATO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 18,15.

